



# CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO  
AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

E

**ACCREDIA**

**L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2019, addì 30 del mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Via Giuseppe Caraci n. 36,

TRA

l'avv. Angelo Mautone, nato a Napoli (NA) il 22 novembre 1961, Direttore Generale della Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, che interviene in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (successivamente denominato per brevità MIT DGTPL), con Sede Legale in Roma, Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 RM;

E

l'ing. Giuseppe Rossi, nato a S. Miniato (PI), il 3 novembre 1946, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA), con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

## PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* che "lo scopo dell'accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di Accredитamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- il Parlamento Europeo ha adottato congiuntamente con il Consiglio la decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008 che, sotto forma di disposizioni di riferimento, stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 sopra citato, ha disposto che "il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accredитamento";
- l'art. 4 comma 1, della Legge n. 99 del 2009, ha disposto che "il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede ... alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accredитamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione Europea";
- l'art. 4, comma 4, della Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che "dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica" e che "i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accredитamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accredитamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- l'art. 8, comma 3, del predetto Decreto del 22 dicembre 2009 recante "*prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere l'attività di Accredитamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008*" stabilisce che all'attuazione del presente Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la funzione pubblica, ciò in ossequio al principio generale del contenimento della spesa pubblica;
- il 9 marzo 2016 è stato emanato il Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento e del Consiglio relativo agli impianti a fune, che sostituisce la Direttiva 2000/9/CE;

- il 21 ottobre 2016 sono entrati in vigore gli articoli dal 22 al 38 nonché 44 del predetto Regolamento, e il 21 aprile 2018 sono entrati in vigore tutti gli altri articoli ad eccezione dell'articolo 45 , paragrafo 1, che è entrato in vigore il 21 marzo 2018.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di Prescrizioni del 22 dicembre 2009, si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
  - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
  - operare in ambito volontario e, su incarico nonché sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
  - intrattenere rapporti con Organismi di accreditamento di altri Paesi, nonché con gli Organismi sopranazionali ed internazionali operanti in materia di accreditamento, anche al fine di promuovere e stipulare Accordi di Mutuo Riconoscimento o reciprocità;
  - aderire all'Organismo Europeo di riferimento EA, ed alle verifiche *inter pares* da esso condotte, al fine di partecipare al relativo Accordo di Mutuo Riconoscimento EA MLA;
- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;
- il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento e in Comitati Settoriali. I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 15 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, è costituito un Comitato che ha lo scopo di assicurare il necessario coordinamento con le Amministrazioni interessate e coinvolte nell'attività dell'Associazione;
- fanno parte del Comitato, di cui al punto precedente, il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Ente, i Presidenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento e del Comitato di Indirizzo e Garanzia, i Rappresentanti degli Enti di Normazione e tutti i Componenti del Consiglio Direttivo designati o appartenenti ai Ministeri e ad altre Pubbliche Amministrazioni che hanno responsabilità dirette in tema di accreditamenti;

- per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare Dipendenti delle Amministrazioni interessate o Valutatori da queste indicati, nelle forme consentite dalla legge;
- ACCREDIA ha dimostrato, nell'esercizio ed applicazione della precedente Convenzione, avente medesimo oggetto, siglata in data 14/02/2017, che con la presente si va a rinnovare, di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale controllo, è stata istituita una Commissione di Sorveglianza Interministeriale, che ha il compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare le attività di controllo sull'Ente di Accreditamento designato;
- l'articolo 4, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 12 giugno 2003 n. 210, di attuazione della Direttiva 2000/9/CE, individua, quale Autorità competente in materia di impianti a fune, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- l'art. 23, comma 2, del Regolamento 424/2016 stabilisce che gli Stati Membri possono decidere che la valutazione degli Organismi di Valutazione della Conformità ed il controllo degli Organismi Notificati siano eseguiti da un Organismo Nazionale di Accreditamento ai sensi ed in conformità del Regolamento n. 765/2008.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1  
PREMESSE ED ALLEGATI**

**1.** Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

**ART. 2  
OGGETTO ED OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE**

**1.** La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ACCREDIA per la valutazione ed il controllo degli Organismi Notificati nel settore degli impianti a fune.

**2.** La collaborazione, in particolare, è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del Sistema di Accreditamento nel settore degli impianti a fune di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in particolare della Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tale settore, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale, nonché delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- far sì che ACCREDIA contribuisca ad implementare l'attività delle Pubbliche Amministrazioni per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente, accreditando gli Organismi di Valutazione della Conformità, sia indirettamente favorendo la circolazione dei prodotti conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

### **ART. 3**

#### **OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO**

**1.** Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, sulla base dell'Approccio 1 e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di cui al Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga, a far data dal 21 aprile 2018, la Direttiva 2000/9/CE.

**2.** L'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA costituisce requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e conseguente notifica alla Commissione Europea.

**3.** Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accREDITAMENTO.

### **ART. 4**

#### **PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO**

**1.** ACCREDIA rilascia i Certificati di accREDITAMENTO in conformità al disposto del precedente art. 3.

**2.** Per ciascun accREDITAMENTO, ACCREDIA svolge le seguenti attività:

- esame documentale con redazione del relativo Rapporto;
- verifica presso la sede dell'Organismo, in base a quanto definito nei Regolamenti ACCREDIA, con redazione del relativo Rapporto;
- verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nei Regolamenti ACCREDIA, con redazione dei relativi Rapporti;

- verifiche di sorveglianza presso la sede degli Organismi con cadenza almeno annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nei Regolamenti di ACCREDIA.

**3.** Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili.

**4.** I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

## **ART. 5**

### **COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO**

**1.** Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA, è stato specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento (rif. CSA AR) competente a deliberare il rilascio, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.

**2.** Il Comitato Settoriale di Accreditamento è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal MiSE, Funzionario/Dirigente del Ministero stesso. Nel rispetto dello Statuto di ACCREDIA, il Consiglio Direttivo di ACCREDIA inserisce in tale Comitato Membri competenti in materia, su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lo scopo di coprire le varie competenze occorrenti. Per la medesima ragione, alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

## **ART. 6**

### **PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI**

**1.** Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, ed in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede ed in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

**2.** Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui al Regolamento riportato al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure, ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, Personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da esso designato a svolgere incarico aggiuntivo. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di competenza, imparzialità e competenza.

## **ART. 7**

### **TARIFFE**

- 1.** Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.
- 2.** Per il Regolamento di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

## **ART. 8**

### **MONITORAGGIO E CONTROLLI**

- 1.** Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.
- 2.** ACCREDIA si impegna a comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale:
  - gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
  - le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
  - le scadenze dei certificati di accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'accREDITamento;
  - i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
  - i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
  - i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
  - una relazione annuale sulle attività eseguite a fronte del Regolamento (UE) 2016/424.

## **ART. 9**

### **RICORSI**

- 1.** Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

**ART. 10**  
**DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data di prima sottoscrizione ed avrà durata di cinque anni.
2. Alla scadenza dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

**ART. 11**  
**ONERI FISCALI**

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A" parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì 30 gennaio 2019

**MIT DGTPL**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Avv. ANGELO MAUTONE**

**ACCREDIA**  
**L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**  
**ING. GIUSEPPE ROSSI**